



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

*Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per
l'Autonomia Scolastica*

MIURAOODGOS prot. n. 4057

/R.U./U

Roma, 15 giugno 2011

AL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
VIA RIPAMONTI 85
20141- MILANO

AL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
VIA ASSAROTTI 40
16122 - GENOVA

AL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
VIA MANNELLI
FIRENZE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE "RINASCITA - A. LIVI"
VIA ROSALBA CARRIERA 12
20146 - MILANO

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA SCUOLA STATALE SECONDARIA DI 1° GRADO
"DON MILANI - COLOMBO"
SALITA CARBONARA 51
16100 - GENOVA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA SCUOLA CITTA' "PESTALOZZI"
VIA DELLE CASINE 1
50122 - FIRENZE

Oggetto: Notifica D.M. 14 giugno 2011. Progetto sperimentale ex art. 11 D.P.R. 275/2000.

Si trasmette in allegato, per il seguito di competenza, il D.M. 14 giugno 2011 con il quale si autorizza per un biennio, eventualmente rinnovabile, il progetto indicato in oggetto.

IL DIRIGENTE
Virginia Renda





Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'articolo 11 che consente al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di riconoscere progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche;

VISTO il D.M. 10 marzo 2006 con il quale è stato autorizzato, sentito il C.N.P.I., il progetto sperimentale presentato congiuntamente dalle scuole statali secondarie di primo grado "Rinascita A.Livi" di Milano, "Scuola-Città Pestalozzi" di Firenze e "Don Milani-Colombo" di Genova;

VISTA la richiesta di rinnovo del sopra citato D.M., presentata dagli istituti sopra nominati al fine di poter proseguire e sviluppare il progetto sperimentale già autorizzato;

ACQUISITO il prescritto parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione che si è espresso favorevolmente nell'adunanza del 30 marzo 2011, ritenendo sussistenti i requisiti previsti dal citato articolo del DPR 275/1999;

CONSIDERATO che il nuovo documento programmatico assume ulteriore valenza attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione a sostegno dei percorsi di apprendimento degli studenti, con particolare attenzione agli alunni con disabilità, e dei percorsi di formazione degli insegnanti, unitamente ad una più attiva partecipazione dei genitori;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per l'esercizio del potere autorizzatorio di cui all'art.11;

RILEVATA la necessità di disciplinare i vari profili normativi ed organizzativi di attuazione della sperimentazione;

DECRETA

Articolo 1

Le scuole statali secondarie di primo grado "Rinascita A. Livi" di Milano e "Don Milani-Colombo" di Genova e l'Istituto comprensivo "Scuola-Città Pestalozzi" di Firenze, sono autorizzate ad attuare, dal 1° settembre 2011, la sperimentazione di cui al progetto dalle stesse elaborato.

Articolo 2

Il progetto sperimentale prevede una rete di istituzioni scolastiche attraverso la quale l'attività di ricerca innovativa possa coerentemente integrarsi con gli interventi di carattere didattico-pedagogico e organizzativo legati alla concreta applicazione della riforma di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, anche in relazione alle indicazioni provenienti da esperienze internazionali. Le istituzioni della rete assumono anche la funzione di Scuola laboratorio per la ricerca, sperimentazione e diffusione sul territorio di soluzioni applicative innovative, anche mediante la costituzione di ulteriori reti di scuole locali.

Articolo 3

I Piani di ricerca e sperimentazione su cui si svolgerà l'attività degli istituti scolastici saranno i seguenti:

a. Piano della formazione professionale e documentazione.

- Consolidare e sviluppare i "Centri Risorse per la formazione professionale dei docenti" delle scuole del territorio, già avviata con il D.M. 10.03.2006. L'azione continuerà a realizzarsi attraverso pubblicazioni, convegni e attraverso la costituzione di comunità di pratiche per la diffusione delle esperienze e riflessioni prodotte dal "Laboratorio", ma sarà riorientata ad una collaborazione più funzionale con la realtà amministrativa locale nella prospettiva del federalismo e allo sviluppo delle tematiche di cui ai punti successivi.
L'attività del "laboratorio" sarà anche oggetto di un'esperienza di pubblicazione in progress di documentazione generativa attraverso un apposito portale *web* in modo da permettere una diffusione più ampia nel sistema dei processi di riflessione.
- Sperimentare modelli di sviluppo professionale dei docenti, di tirocinio formativo, di ingresso nella professione e di selezione del personale.
- Sviluppare modelli organizzativi per l'attuazione dell'autonomia di ricerca delle scuole ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 275/99.
- Sperimentare il profilo di nuove figure professionali tra cui l'assistente alle tecnologie della comunicazione.

b. Piano didattico-organizzativo

- Studiare e sperimentare soluzioni applicative sulle seguenti innovazioni di sistema :
 - realizzare un prototipo di contesto didattico-strutturale innovativo relativo alla scuola primaria e secondaria di primo grado, caratterizzato: dal graduale superamento del contesto classe; dall'utilizzo delle tecnologie della comunicazione per l'apprendimento degli studenti; dall'educazione alla teatralità e dall'espansione dei linguaggi non

verbali. In parallelo le nuove tecnologie di comunicazione saranno sperimentate per il lavoro cooperativo dei docenti e la collaborazione scuola-famiglia in coerenza con gli studi, le teorie e la ricerca internazionali;

- sviluppare in ambienti cooperativi e laboratoriali e in presenza di tecnologie dell'informazione, un curriculum verticale integrato per aree disciplinari orientato alla progettazione multidisciplinare per lo sviluppo di competenze di cittadinanza certificabili relativamente all'obbligo scolastico.

Articolo 4

Ciascun istituto si avvale, per la gestione del Progetto, di un Comitato Scientifico di Istituto, la cui composizione e funzionamento sono definiti dalle scuole.

I membri sono individuati dal Collegio tra i docenti della scuola e fra gli esperti di didattica, pedagogia e problemi educativi e sociali delle Università o Enti di Ricerca riconosciuti. Del Comitato fa parte un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale, designato dal Direttore Generale, che provvede, altresì, ad emettere il provvedimento di costituzione del Comitato stesso.

Le scuole in rete con apposito atto determinano le modalità di coordinamento del progetto e di rendicontazione verso l'Amministrazione centrale.

Articolo 5

All'Istituto è assegnato per lo svolgimento delle attività integrate specifiche del progetto, un organico funzionale sperimentale, come da allegato, per garantire l'attività di insegnamento, di formazione, di ricerca didattica e di documentazione.

In particolare per:

- il lavoro di sperimentazione di innovazioni di sistema di cui all'art. 3;
- accompagnare la formazione dei docenti delle altre scuole in servizio sotto forma di stage e di ricerca-azione di rete all'interno dei percorsi pedagogici e didattici attuati dalla scuola in via sperimentale.

Gli organici dei docenti e del personale ATA, compreso il personale necessario all'assistenza tecnica dei laboratori delle scuole interessate, sono determinati nella consistenza esistente nell'anno scolastico 2011-2012 e si riferiscono al numero di classi autorizzate nel medesimo anno scolastico.

Variazioni successive, in incremento o in diminuzione, saranno rapportate al numero delle classi, la cui costituzione sarà autorizzata in ciascuno degli anni scolastici successivi.

Articolo 6

La diversità strutturale e organizzativa descritta nel progetto approvato e la diversità di gestione del personale, rispetto alle scuole ordinarie, saranno definite in relazione e in funzione delle esigenze poste dalle ricerche didattiche di volta in volta in atto, dalle attività di formazione di stage svolte verso insegnanti in prima formazione o in servizio per l'attività di documentazione e diffusione.

Articolo 7

I docenti che intendono prestare servizio negli Istituti in questione devono formalmente impegnarsi a svolgere l'attività richiesta per il periodo della sperimentazione e devono essere in possesso di un curriculum che attesti la partecipazione a percorsi di formazione e/o l'acquisizione di esperienze sulle tematiche della ricerca proprie dell'Istituto.

Articolo 8

A ciascuna scuola sarà assegnato, con provvedimento di incarico del Direttore Generale Regionale, coerente con il raggiungimento delle finalità del Progetto, un Dirigente Scolastico che manifesti la volontà di aderire al progetto e l'interesse per il suo sviluppo e che abbia esperienze e competenze adeguate nel campo della formazione, ricerca didattica e documentazione.

I Dirigenti Scolastici interessati al predetto incarico inoltreranno una domanda corredata da un curriculum specifico al Direttore Generale Regionale nei termini fissati dallo stesso.

Articolo 9

I posti relativi al personale docente assegnato al progetto, vacanti per qualsiasi motivo, saranno coperti da docenti di ruolo, con le ordinarie procedure di mobilità, purché abbiano acquisito il gradimento da parte della scuola in tempi utili rispetto alle relative operazioni.

Possono accedere su tali posti i docenti neo immessi in ruolo con prestazioni utili ai fini dell'assolvimento dell'anno di formazione.

Articolo 10

Per l'individuazione dei nuovi docenti di cui all'art. 9, gli interessati dovranno presentare domanda corredata di un curriculum professionale al Dirigente Scolastico della scuola prescelta, secondo modalità definite, al fine di acquisire il gradimento che li abilita a presentare istanza di mobilità per la specifica sede.

In mancanza di domande di docenti di ruolo della provincia, le istanze possono essere presentate da personale di ruolo in altre province della regione.

Le scuole comunicheranno ufficialmente, tramite albo e sito, i posti che si renderanno vacanti e le modalità di presentazione delle domande da parte dei docenti. Anche gli Uffici Scolastici interessati ne daranno comunicazione tramite pubblicazione sui rispettivi siti.

Articolo 11

In caso di riduzione del numero delle classi, i criteri per individuare i docenti aventi titolo al mantenimento del posto sono determinati nel seguente ordine:

- a) maggior anzianità di insegnamento effettivo nelle classi impegnate nella sperimentazione presso la scuola di cui al presente decreto;
- b) maggiore anzianità complessiva di insegnamento nella sperimentazione anche in altre scuole;
- c) in caso di parità avranno diritto al mantenimento i docenti che risulteranno avere maggior punteggio in un'apposita graduatoria compilata dal Capo di Istituto in base ai criteri previsti nell'ordinanza che disciplina i trasferimenti e i passaggi del personale docente di ruolo.

Articolo 12

Le domande per le supplente annuali dovranno essere rivolte direttamente alle scuole interessate secondo modalità definite. Ciascuna di esse provvederà a formulare la graduatoria di istituto, in analogo con quanto avviene per le istituzioni scolastiche speciali nel D.M. 64/2004).

Articolo 13

Per gli assistenti tecnici verrà seguita la medesima procedura indicata per i docenti negli artt. 9 e 12 del presente decreto.

L'organico degli assistenti amministrativi, indicato nell'allegato accluso, dovrà essere considerato di diritto.

Articolo 14

Ciascun istituto produrrà una rendicontazione annuale che assuma a riferimento le voci contenute al Cap. 1, punto 1.6 e al Cap. 2, punto 2.4, del Progetto presentato (Azioni da intraprendere), anche nel quadro della prevista ridefinizione e armonizzazione delle Indicazioni (D.P.R. n. 89/2009).

Articolo 15

Nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, compatibilmente con le disponibilità complessive dei pertinenti Capitoli di bilancio, la Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio terrà conto delle attività svolte da ciascuna scuola interessata e delle richieste formulate dalle stesse, previa attenta valutazione.

Articolo 16

La sperimentazione di cui al presente Decreto avrà una durata biennale, eventualmente rinnovabile, a partire dall'anno scolastico 2011/2012. L'Amministrazione si riserva di monitorare periodicamente l'andamento della sperimentazione al fine di verificarne gli effettivi risultati rispetto agli obiettivi del Progetto.

IL MINISTRO


Roma, 14.06.2011